

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 novembre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 12.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CEE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009..... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 dicembre 2008, n. 54-2-Leg.

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)..... Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2009, n. 0109/Pres.


Legge regionale n. 27/2007, art. 28. Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 aprile 2009, n. 0111/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente Pag. 19

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 aprile 2009, n. 0101/Pres.

Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277..... Pag. 23



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009 – 2011. Prima variazione. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro. Pag. 25

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche Pag. 26

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 8.

Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato Pag. 28

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione Pag. 30



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 12.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CEE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 26 del 30 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.

2. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, è rivolto a:

a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

b) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e nell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e di programmi;

c) contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, statali ed europei;

d) assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che possono avere effetti o impatti significativi sull'ambiente;

e) garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

f) assicurare la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;

b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;

c) effetti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;

d) impatti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

e) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;

f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonché le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità all'art. 10 e all'allegato E;

h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

j) studio preliminare ambientale: l'elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'allegato G;

k) studio di impatto ambientale: l'elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato H;

l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo;

n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. E un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);



o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 59/2005;

p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;

q) autorità competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente;

r) autorità procedente: l'ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l'ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

v) dichiarazione di sintesi: l'informazione fornita dall'autorità procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.

Art. 3.

Struttura competente

1. Alla struttura competente sono assicurate terzietà e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo.

2. La struttura competente:

a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS;

b) fornisce il supporto all'autorità procedente e al proponente per l'applicazione delle valutazioni ambientali;

c) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17;

d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell'espressione del parere di competenza;

e) collabora, nell'ambito della VAS, con l'autorità procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'art. 14;

f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS;

g) verifica l'attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all'art. 1, comma 2, e comunicando all'autorità procedente e al proponente un proprio parere;

h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso;

i) esprime il parere di VIA;

j) esprime, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

Art. 4.

Disposizioni procedurali generali

1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione è preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformità a quanto disposto nel capo IV della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, la struttura competente può concludere con l'autorità procedente, con le altre autorità ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare alla struttura competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. La struttura competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, temperando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. La struttura competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005. È comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse.

2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo art. 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

3. La verifica di assoggettabilità di cui all'art. 17 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all'art. 14.



Capo II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 6.

Ambito di applicazione della VAS

1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2007.

2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull'ambiente.

3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile;

d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di strumenti attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Art. 7.

Modalità di svolgimento

1. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;

b) la concertazione di avvio del processo di VAS;

c) l'elaborazione del rapporto ambientale;

d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;

e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

f) la decisione;

g) l'informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

2. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 8.

Verifica di assoggettabilità

1. L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.

2. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.

3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.

5. La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.

7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, è reso pubblico:

a) unitamente alla pubblicazione di cui all'art. 11, comma 2, in caso di assoggettabilità;

b) con le modalità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall'art. 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.

Art. 9.

Concertazione di avvio del processo di VAS

1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell'allegato D.

2. L'autorità procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1.

3. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione.

4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'art. 10.



Art. 10.

Redazione del rapporto ambientale

1. La redazione del rapporto ambientale spetta all'autorità procedente o al proponente.

2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall'Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonché dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali.

3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilità ambientale, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi dell'allegato E, gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Art. 11.

Partecipazione

1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal comune proponente.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione, contenente:

- a) il titolo della proposta di piano o di programma;
- b) il proponente;
- c) l'autorità procedente;
- d) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del comune stesso; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6.

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell'autorità procedente e del proponente, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

5. La struttura competente pubblica nel sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell'autorità procedente o del proponente.

6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all'autorità procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

7. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 12.

Procedimento di valutazione ambientale strategica

1. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, cura l'istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 6.

2. Ove necessario, l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l'approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonché degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima.

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o del programma.

Art. 13.

Informazione sull'approvazione del piano o del programma

1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene:

- a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell'art. 12, comma 1;
- b) la dichiarazione di sintesi;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 14.

2. L'autorità procedente provvede alla pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l'indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria. Tale avviso è reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

Art. 14.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 è effettuato dal comune proponente.

4. Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell'ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.



Capo III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 15.

Ambito di applicazione della VIA

1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente:

- a) i progetti di cui all'allegato A e le loro modifiche sostanziali;
- b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'art. 17.

2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

b) informa la commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Art. 16.

Modalità di svolgimento

1. La VIA è avviata dal proponente e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;
- e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Art. 17.

Verifica di assoggettabilità

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

- a) i progetti di cui all'allegato B;
- b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;
- c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal comune territorialmente interessato.

2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.

3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.

4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.

5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.

6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.

7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1. Il proponente, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, può richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con la struttura competente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, corredato:

- a) del progetto preliminare;
- b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, nella quale:

- a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali incompatibilità con la normativa vigente;
- b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1.


Art. 19.

Studio di impatto ambientale

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, sono a carico del proponente.

2. Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato H e nel rispetto degli esiti della consultazione di cui all'art. 18, qualora attivata.

3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.



Art. 20.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata:

- a) del progetto definitivo;
- b) dello studio di impatto ambientale;
- c) della sintesi non tecnica;
- d) dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresì, essere presentata copia conforme all'originale su supporto informatico.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la struttura competente individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell'art. 22.

4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente nel numero di copie dalla medesima richiesto e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento.

5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al comma 4, provvede a:

a) dare notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel sito web della Regione, nonché mediante pubblicazione di un avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nell'albo pretorio dei comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le informazioni essenziali relative al progetto, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

b) trasmettere l'istanza, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi al patrimonio culturale.

6. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione e per la valutazione e la decisione.

7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione regionale, deve essere data comunicazione dell'avvenuto deposito ed essere fornita una breve descrizione del progetto, con l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza.

8. Sul sito web della Regione è pubblicato e aggiornato l'iter del procedimento ed è data notizia dell'eventuale presentazione di modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.

Art. 21.

Consultazione con il pubblico

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione prevista dall'art. 20, comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

2. La struttura competente può disporre che la consultazione per l'esame dello studio di impatto ambientale avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini procedurali.

3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini del provvedimento di VIA.

Art. 22.

Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale

1. I soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale rendono le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione prevista dall'art. 20, comma 5, lettera a), ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi eventualmente indetta dalla struttura competente.

Art. 23.

Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione

1. La fase di valutazione deve essere svolta entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 21, comma 1.

2. La struttura competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, nonché le risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e della concertazione di cui all'art. 22, tenendone conto nel parere di VIA.

3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione e della concertazione, può richiedere alla struttura competente:

a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

b) di modificare o integrare i documenti presentati.

4. Nel termine di cui al comma 3, la struttura competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

5. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della struttura medesima.

6. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'art. 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.

7. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

Art. 24.

Decisione

1. La struttura competente conclude la fase di VIA con parere, da trasmettere alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 23, comma 1, per l'adozione del provvedimento di VIA, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedurali disposte ai sensi del medesimo art. 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'art. 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla giunta regionale su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.



Art. 25.

Informazione sulla decisione

1. Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, a cura della struttura competente, nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

2. Il provvedimento di VIA deve, inoltre, essere pubblicato integralmente sul sito web della Regione, con l'indicazione della sede ove prendere visione della documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Art. 26.

Monitoraggio

1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Il proponente deve comunicare alla struttura competente i risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive proposte.

3. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia nel sito web della Regione.

Capo IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27.

Vigilanza e controllo

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente spetta la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'ARPA.

Art. 28.

Sanzioni

1. Chiunque realizzi un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del presente titolo in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 17 ovvero del provvedimento di VIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 60.000.

2. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, violi le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 17 o dal provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 30.000.

3. Qualora siano state accertate le violazioni di cui ai commi 1 e 2, la struttura competente dispone la sospensione dei lavori e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:

a) nel caso di cui al comma 1, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;

b) nel caso di cui al comma 2, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite.

4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 3, la struttura competente ne dà notizia al Presidente della Regione per l'attivazione delle procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il presidente della regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 27.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. In ogni caso, sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure di VAS e di VIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

2. La VAS e la VIA costituiscono, per i piani, i programmi e i progetti di opere e interventi cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione.

3. Ogni riferimento alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente titolo.

Art. 30.

Abrogazioni e modificazioni di leggi

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale n. 14/1999;

b) l'art. 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive);

c) l'art. 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

2. Alla legge regionale n. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'art. 5, le parole: «dell'impatto» sono soppresse;

b) il comma 7 dell'art. 14 è abrogato;

c) al comma 7 dell'art. 29, le parole: «di impatto» sono soppresse.

3. L'art. 15 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG). — 1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.

2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.



3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.

4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, convocata dal responsabile del procedimento e alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del comune che ha adottato la variante.

6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.

7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.

8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.

9. Il comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'art. 14, comma 2. Il comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.

10. Il provvedimento mediante il quale il comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.

11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di in edificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.

12. La giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del sindaco del comune interessato, con propria deliberazione:

- a) approva la variante sostanziale;
- b) non approva la variante sostanziale;
- c) propone al comune delle modificazioni.

13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della giunta regionale, il comune può disporre l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.

14. La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, della deliberazione della giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della giunta stessa.».

TITOLO II

MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBLIGHI COMUNITARI

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Art. 31.

Principi

1. L'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, è finalizzata, nell'ambito dell'ordinamento regionale, a rendere effettive la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, garantite dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

b) semplificare, anche mediante l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi e la divulgazione delle informazioni, i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle medesime attività, intendendosi per autorizzazione qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente, allo scopo di ottenere una decisione formale o implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorizzazioni relative alle attività di servizi, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva servizi devono, in particolare:

a) avere durata illimitata, salvi i casi individuati dall'art. 11 della direttiva servizi;

b) rispettare i seguenti principi:

1) non discriminazione: i requisiti per poter accedere o esercitare un'attività di servizi non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;


2) necessità: i requisiti sono giustificati da motivi imperativi d'interesse generale, come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva servizi, con particolare riferimento, tra gli altri, alla sanità pubblica, alla tutela dei consumatori e alla tutela dell'ambiente;

3) proporzionalità: l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare nel caso in cui un controllo a posteriori non sia sufficiente.

Art. 32.

Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali



1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:

«1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci in forma individuale o nell'ambito di una scuola di sci autorizzata.

L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo.»

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«*a)* essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;».

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999 è abrogata.

4. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «residenti e/o» sono soppresse.

5. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituita dalla seguente:

«*b)* cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;».

6. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003 è abrogata.

7. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituita dalla seguente:

«*b)* cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;».

Capo II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 33.

Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), le parole: «aventi sede in Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «con sede operativa nel territorio regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/1993, dopo le parole: «Gli incentivi di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «sono erogati in regime *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e».

Art. 34.

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27

1. Il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

«1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi, operanti nel territorio regionale, che:

a) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'art. 2;

b) sono in possesso della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione in appositi albi o registri;

c) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.».

2. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro» sono sostituite dalle seguenti: «nei due anni successivi alla data di iscrizione negli albi o registri di cui all'art. 43, comma 1, lettera *b)*».

3. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «nel registro regionale degli enti cooperativi» sono sostituite dalle seguenti: «negli albi o registri di cui all'art. 43, comma 1, lettera *b)*».

4. Al comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «al registro regionale degli enti cooperativi» sono sostituite dalle seguenti: «negli albi o registri di cui all'art. 43, comma 1, lettera *b)*».

Art. 35.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.».

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;

b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.».

3. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«*a)* le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 20, comma 1;».

Art. 36.

Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.».



2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2001, le parole: «dai regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento».

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/2001 è sostituito dal seguente:

«2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande ed effettua l'istruttoria all'uopo necessaria.»

4. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2001, le parole: «, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese» sono soppresse.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 31/2001:

- a) il comma 3 dell'art. 5;
- b) la lettera b) del comma 2 dell'art. 9;
- c) la lettera g) del comma 3 dell'art. 9;
- d) la lettera b) del comma 2 dell'art. 12;
- e) la lettera h) del comma 3 dell'art. 12;
- f) la lettera b) del comma 2 dell'art. 15;
- g) la lettera g) del comma 3 dell'art. 15;
- h) la lettera b) del comma 2 dell'art. 17-bis;
- i) la lettera e) del comma 3 dell'art. 17-bis.

Art. 37.

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.»

Art. 38.

Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni

1. La legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è abrogata.

2. È, inoltre, abrogato il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 2009

ROLLANDIN

09R0669

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 dicembre 2008, n. 54-2-Leg.

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 27 gennaio 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»;

Visto l'art. 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1424 di data 6 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 di data 10 ottobre 2008 recante «Modifica della deliberazione n. 1424 di data 6 giugno 2008 avente come oggetto «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3441 di data 30 dicembre 2008 recante «Ulteriore modifica della deliberazione n. 1424 del 6 giugno 2008 avente come oggetto «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)», così come modificata dalla deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2008»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Centro servizi culturali S. Chiara

1. Il Centro servizi culturali S. Chiara, di seguito denominato Centro, è un ente pubblico economico della Provincia Autonoma di Trento, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara) e disciplinato dall'articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

2. Il Centro ha sede a Trento, via Santa Croce, n. 67.


3. Questo regolamento disciplina le attività, l'organizzazione e il funzionamento del Centro, secondo quanto previsto dall'articolo 22 delle legge provinciale n. 15 del 2007 e dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2.

Compiti e attività

1. Il Centro svolge i compiti e le attività previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2007 e in particolare:

a) programma e promuove l'offerta culturale nell'ambito dello spettacolo;



b) organizza iniziative, anche per quanto riguarda la produzione teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale;

c) realizza manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati, comprese le iniziative culturali di rilevanza provinciale richieste dalla Provincia;

d) fornisce i servizi culturali di rilievo provinciale;

e) assicura i necessari supporti organizzativi per la realizzazione del TrentoFilmfestival.

2. Il Centro, anche al di fuori delle strutture individuate dall'articolo 14, può organizzare su incarico di soggetti pubblici e privati specifiche attività culturali.

3. Il Centro promuove forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici operanti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli.

4. Si considerano strutture culturali di rilievo provinciale gli immobili che possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività culturali che interessano un ambito territoriale sovracomunale con riferimento al circuito culturale di rilievo provinciale, nazionale e internazionale.

5. Si considerano servizi culturali di rilievo provinciale le attività connesse con lo svolgimento di attività culturali che interessano un ambito territoriale sovracomunale con riferimento al circuito culturale di rilievo provinciale, nazionale e internazionale.

Art. 3.

Strutture gestite dal Centro

1. Il Centro gestisce le strutture culturali di proprietà della Provincia e del Comune di Trento individuate dall'articolo 14 e affidate al Centro ovvero messe a disposizione da Comuni o loro forme associative, secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Art. 4.

Enti aderenti al Centro

1. Oltre alla Provincia Autonoma di Trento e al Comune di Trento possono aderire al Centro gli enti pubblici e loro forme associative che affidano al Centro la gestione di strutture culturali o servizi culturali da inserire nella programmazione delle attività del Centro.

2. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Centro, la Giunta provinciale delibera sulle richieste di adesione al Centro stesso, sentiti il Comune di Trento e gli altri enti aderenti, tenendo anche conto della rilevanza provinciale delle strutture e dei servizi culturali che si intendono affidare al Centro medesimo.

3. I soggetti che aderiscono al Centro partecipano alla designazione dei componenti del Comitato d'indirizzo ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera c).

Art. 5.

Principi, metodi e strumenti del Centro

1. Il Centro è organizzato e svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:

a) distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione e amministrazione;

b) semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione dell'attività culturale e artistica;

c) sostegno alla mobilità delle idee e delle risorse umane;

d) trasparenza nelle procedure di selezione del personale e promozione della loro crescita professionale;

e) promozione della conoscenza della cultura e dell'arte;

f) valutazione indipendente dell'organizzazione e dei risultati delle attività svolte sulla base di criteri condivisi.

2. Il Centro, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, partecipa al sistema dello spettacolo trentino e coopera con gli altri soggetti culturali operanti nel settore dello spettacolo.

3. Il Centro regola i propri rapporti con la Provincia Autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali sulla base di convenzioni; nell'ambito della convenzione con la Provincia sono regolati e gestiti i progetti che la Provincia stessa affida al Centro.

4. Il Centro, nell'esercitare le proprie funzioni nel campo delle attività culturali, coordina i propri interventi, anche tramite apposite convenzioni ed accordi, con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio provinciale, in particolare con i soggetti convenzionati con la Provincia.

5. Il Centro può conseguire le proprie finalità anche attraverso:

a) la realizzazione di progetti di ricerca, convegni, lezioni e seminari;

b) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati;

c) l'attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e degli accessori di pubblicità.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi del Centro:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato d'indirizzo;

d) il Direttore;

e) il Collegio dei revisori.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del Centro ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale nel rispetto del principio della equa rappresentatività di genere. Un membro del Consiglio di amministrazione è nominato d'intesa con il Comune di Trento e uno d'intesa con il Comune di Rovereto nel caso in cui lo stesso aderisca al Centro.

2. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra esperti con comprovata esperienza di carattere manageriale nel settore pubblico o privato, con particolare riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo strategico.

3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente con delibera motivata della Giunta provinciale in caso di gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento o di grave e reiterate irregolarità di gestione. Con la stessa delibera la Giunta nomina un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del Centro ed entro i sei mesi successivi promuove la ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Qualora sia il Presidente a compiere analoghe violazioni o irregolarità la Giunta provinciale può procedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione approva:

a) il programma pluriennale di attività, contenente anche i progetti e i piani di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dalle direttive in materia di formazione del bilancio emanate dalla Provincia e dal documento pluriennale di indirizzo approvato dal Comitato d'indirizzo;

b) il regolamento per l'organizzazione e il personale che disciplina la struttura organizzativa del Centro, nonché l'ordinamento del personale, secondo norme di diritto privato facendo riferimento ai contratti collettivi di categoria individuati nel regolamento medesimo;


c) il regolamento di contabilità;

d) la nomina del Direttore e i contenuti del relativo contratto;

e) le convenzioni, i contratti e i capitolati generali fatta eccezione per quelli delegati al direttore;

f) le liti attive e passive;

g) le spese di investimento del Centro;



h) l'affidamento del servizio di cassa, l'istituzione di servizi di cassa interni, l'assunzione di prestiti e di anticipazioni di cassa;

i) il conferimento di particolari attribuzioni al direttore;

j) gli altri compiti non espressamente individuati in capo agli altri organi del Centro o quelli ad esso demandati dalla legge provinciale n. 15 del 2007, dal presente regolamento o da altre disposizioni di legge.

6. Alla scadenza del mandato quinquennale i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina ed insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione o fino al termine stabilito dalla legge.

7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

8. La Provincia determina i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e ai membri del Consiglio di amministrazione e i compensi spettanti ai revisori dei conti tenendo conto dei limiti previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

Art. 8.

Presidente

1. La Giunta provinciale nomina il Presidente ed un Vicepresidente, che durano in carica cinque anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro. Al Presidente spetta in particolare di:

a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;

b) stipulare le convenzioni ed i contratti, ivi inclusi quelli di assunzione del personale fatta eccezione per gli atti delegati al direttore;

c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sulla gestione del Centro ad opera del direttore.

3. Il Presidente adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione con esclusione di quelli relativi alle lettere a), b), c), d), e), del comma 5 dell'articolo 7, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Presidente può delegare al Vicepresidente l'esercizio di proprie attribuzioni o la firma di atti o contratti la cui adozione o stipulazione sia di propria competenza.

5. Parimenti il Presidente può delegare al Direttore l'adozione o la firma di atti di propria competenza, nei casi e secondo le modalità previste nel regolamento concernente l'organizzazione e il personale.

6. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto. Di esse e della loro revoca è data notizia al Consiglio di amministrazione.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

8. Il Presidente può partecipare alle sedute del Comitato d'indirizzo, senza diritto di voto.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria del Centro è affidata al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, ed è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni.

2. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il Collegio dei revisori dei conti nomina al proprio interno il presidente del collegio stesso, che deve essere iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri e periti commerciali.

4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il Collegio verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. Esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni. Ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio d'amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

5. Il Collegio dei revisori dei conti adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità dei revisori è quella prevista all'articolo 2407 del codice civile.

Art. 10.

Direttore

1. All'Amministrazione del Centro è preposto un Direttore, con accertati requisiti di managerialità e di competenza e professionalità in campo culturale, artistico, della gestione teatrale e della gestione delle risorse umane. Il Direttore è responsabile della conduzione del Centro e delle sue attività, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

2. In particolare il direttore:

a) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione;

b) predispone i progetti, i piani di attività, il programma pluriennale di attività, il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio, i rendiconti da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale del Centro e ne organizza l'attività;

d) assume i provvedimenti per la gestione del personale secondo le disposizioni del regolamento interno del Centro;

e) provvede agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

f) firma gli atti di incasso e di pagamento, nonché gli altri atti attribuiti alla sua competenza.

3. Il Direttore è assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza. La nomina, il licenziamento, la revoca o la sospensione dalla carica del Direttore sono disposti dal Consiglio di amministrazione e firmati dal presidente.

4. In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Consiglio di amministrazione, salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento interno del Centro, affida temporaneamente le sue funzioni ad altro dipendente del Centro o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 11.

Comitato d'indirizzo

1. Il Comitato d'indirizzo è l'organo che stabilisce gli obiettivi e le linee di programmazione dell'attività artistica e culturale del Centro, tenuto conto del quadro generale degli interventi di rilievo provinciale realizzati da soggetti pubblici e privati.

2. Il Comitato d'indirizzo è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da un numero minimo di 7 ad un massimo di 11 rappresentanti degli aderenti al Centro, di cui:

a) quattro designati dalla Provincia, di cui uno indicato dalle minoranze del Consiglio provinciale, che durano in carica per cinque anni;

b) tre designati dal Comune di Trento, che durano in carica per cinque anni;

c) fino a quattro designati, uno ciascuno, dagli altri enti o loro forme associative che hanno conferito al Centro strutture o servizi, che durano in carica per tre anni; se gli enti aderenti sono in numero superiore a quattro gli stessi concordano le designazioni.

3. Il Comitato d'indirizzo elegge un proprio Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato d'indirizzo, cura i rapporti con gli altri organi del Centro e può partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione.



4. Il Comitato d'indirizzo delibera a maggioranza dei componenti e definisce in autonomia la disciplina che regola il proprio funzionamento.

5. Il Comitato d'indirizzo:

a) predispone e approva il documento pluriennale di indirizzo, da aggiornare annualmente entro il 30 giugno dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento;

b) esprime pareri e proposte, autonomamente o su richiesta del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Direttore.

Art. 12.

Gestione e finanziamento

1. La gestione del Centro deve essere informata a criteri di efficienza ed economicità in relazione al carattere imprenditoriale dell'ente.

2. Le entrate del Centro sono costituite:

a) dai concorsi sugli oneri di gestione e di investimento assegnati dalla Provincia, dal Comune di Trento e dagli altri enti aderenti al Centro;

b) dai finanziamenti e corrispettivi per l'organizzazione e realizzazione di manifestazioni e attività culturali affidate dalla Provincia, dal Comune di Trento, da altri comuni e da soggetti pubblici e privati;

c) altre entrate o contributi a qualsiasi titolo affidati al Centro.

3. Il Centro presenta alla Provincia, al Comune di Trento e agli eventuali altri aderenti al Centro stesso, entro il 31 luglio di ogni anno un documento articolato secondo i contenuti indicati al successivo comma 4, accompagnato da un budget previsionale ai fini della determinazione per l'esercizio successivo degli oneri a carico di ciascuno degli enti aderenti.

4. Le proposte di cui al comma 3 devono indicare in particolare:

a) le attività di cui il Centro è incaricato dalla Provincia, dal Comune di Trento e da altri enti aderenti al Centro stesso e da altri soggetti pubblici e privati con i finanziamenti previsti a carico dei medesimi enti;

b) le attività che il Centro intende realizzare in proprio;

c) le attività di gestione delle strutture affidate al Centro medesimo, con i relativi finanziamenti;

d) il programma degli investimenti con i relativi finanziamenti.

5. Le attività realizzate, a qualsiasi titolo, per conto terzi dovranno comunque essere gestite sulla base di un finanziamento completo delle stesse assicurato dai terzi medesimi.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative a bilanci, compreso quello consuntivo, al documento pluriennale di indirizzo e al programma pluriennale di attività, nonché dei regolamenti e le loro variazioni, debbono essere trasmesse alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dall'adozione per la loro approvazione da parte della medesima Giunta.

Art. 13.

Personale

1. Il personale del Centro è disciplinato dalle norme di diritto privato e dai contratti collettivi di categoria.

2. Può essere utilizzato personale messo a disposizione dagli enti pubblici aderenti al Centro secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Art. 14.

Strutture

1. La Provincia e il Comune di Trento mettono a disposizione del Centro, a titolo gratuito, rispettivamente il Teatro Sociale di Trento, comprensivo di Palazzo Festi e dell'area archeologica del SASS, e il Complesso ex Santa Chiara attraverso un'apposita convenzione nella quale dovranno essere stabilite le modalità relative alla gestione ordinaria e alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria, assicurando i relativi oneri. Con le stesse modalità la Provincia e il Comune di Trento possono assegnare al Centro la gestione di altre strutture.

2. La messa a disposizione del Centro di strutture di altri comuni, o loro forme associative, è disciplinata da apposite convenzioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Con le stesse modalità i comuni e gli altri soggetti interessati possono assegnare al Centro la gestione di servizi culturali.

3. Le attività del Centro di cui all'articolo 1, sono svolte con finalità non lucrative.

Art. 15.

Patrimonio e mezzi

1. Il patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà nonché dal fondo di dotazione e da eventuali altre riserve di capitale.

Art. 16.

Strumenti di programmazione

1. Il Centro adotta quali strumenti di programmazione:

a) il documento pluriennale di indirizzo;

b) il programma pluriennale di attività;

c) il bilancio preventivo.

Art. 17.

Documento pluriennale di indirizzo

1. Il documento pluriennale di indirizzo è lo strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi che il Centro intende perseguire nel periodo di riferimento. Esso è elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e con le particolari prescrizioni fissate negli strumenti di programmazione del Comune di Trento e degli eventuali altri enti aderenti al Centro.

2. Il documento pluriennale di indirizzo deve essere elaborato tenendo conto delle risorse a disposizione del Centro.

3. Il documento ha durata triennale ed è aggiornato annualmente e può essere riformulato ad avvenuta nomina di un nuovo Comitato di indirizzo.


4. Il documento pluriennale di indirizzo deve essere trasmesso per l'approvazione alla Giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione.

Art. 18.

Programma pluriennale di attività

1. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di specificazione del documento pluriennale di indirizzo che fissa le attività del Centro da perseguire nel periodo di riferimento.

2. Il programma pluriennale di attività ricomprende, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi prefissati, il piano di sviluppo delle attività e dei servizi ed il programma di investimento, ed espone le relative previsioni di costo e modalità di finanziamento compatibilmente con le risorse del bilancio di previsione. Evidenzia inoltre le previsioni in ordine alla determinazione dei concorsi per le attività e i servizi resi agli enti partecipanti e ai soggetti terzi.



3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coerenza con il documento pluriennale di indirizzo e riformulato ad avvenuta nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

4. Il programma, oltre agli interventi di competenza del Centro, riporta pure relativamente alle strutture messe a disposizione dal Comune di Trento, dalla Provincia e da eventuali altri enti proprietari, gli interventi di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di rinnovo, di competenza dei predetti enti, che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalità delle strutture.

5. Il programma deve essere trasmesso per l'approvazione alla Giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione.

Art. 19.

Bilancio preventivo

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Il bilancio preventivo deve essere redatto per centri di costo, al fine di consentire la valutazione dei relativi risultati economici di esercizio.

2. Il predetto bilancio, che dovrà chiudere in pareggio, deve essere accompagnato:

- a) dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonché dai dati di preconsuntivo della gestione dell'anno in corso;
- b) dai dati relativi alle previsioni di cassa;
- c) da una relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

3. Il bilancio preventivo con la documentazione accompagnatoria è trasmesso entro il 31 dicembre agli altri enti pubblici e le loro forme associative che hanno affidato al Centro la gestione di strutture o di servizi culturali.

4. L'esercizio finanziario del Centro coincide con l'anno solare.

5. Il bilancio preventivo deve essere trasmesso per l'approvazione alla Giunta provinciale.

Art. 20.

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio è redatto ai sensi del codice civile e dovrà mettere in evidenza i costi e i risultati conseguiti in relazione ai centri di costo.

2. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo le prescrizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Al bilancio d'esercizio deve essere allegato il conto dei flussi delle entrate e delle uscite di cassa.

4. L'eventuale utile netto d'esercizio risultante dal bilancio d'esercizio dovrà essere destinato al fondo di dotazione.

5. Nel caso di perdita d'esercizio dovranno essere analizzate specificamente le cause che hanno determinato il risultato negativo d'esercizio, nonché indicati puntualmente i provvedimenti per ricondurre in equilibrio la gestione del Centro. In sede di approvazione del bilancio deve essere stabilito come si procede alla copertura della perdita.

6. Il bilancio d'esercizio è trasmesso entro 30 giorni dalla sua approvazione alla Provincia, al Comune di Trento, agli altri enti pubblici e le loro forme associative che hanno affidato al Centro la gestione di strutture o di servizi culturali.

Art. 21.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito, il quale custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà del Centro.

2. Il Centro può avvalersi, per specifiche gestioni, anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari.

3. Il Consiglio di amministrazione può altresì istituire servizi di cassa interni per gli incassi e i pagamenti che è necessario effettuare in contanti.

4. Le procedure da adottare per i servizi di cassa interni di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere previste dal regolamento di contabilità di cui al presente Statuto.

5. Il Centro per la gestione del servizio di tesoreria può avvalersi, ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali) alle medesime condizioni, della banca affidataria del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 22.

Scritture contabili

1. Il Centro deve tenere le scritture contabili e la documentazione secondo le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

2. Le scritture contabili debbono comunque consentire, avvalendosi di specifiche tecniche di controllo di gestione, la rilevazione dei costi e dei ricavi per centri di responsabilità e per centri di costo.

Art. 23.

Prestiti

1. Il Centro non può ricorrere ad operazioni di indebitamento salvo espressa deroga concessa d'intesa dalla Provincia e dal Comune di Trento, fatto salvo il ricorso a operazioni necessarie per risolvere temporanee carenze di liquidità.

Art. 24.

Regolamento di contabilità

1. Le modalità di formazione degli strumenti di programmazione, nonché le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico-finanziaria non previste dal presente Statuto sono disciplinate da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Programmi di investimento

1. Per il finanziamento dei programmi di investimento previsti negli strumenti di programmazione il Centro provvede:

- a) con contributi in conto capitale della Provincia previsti dalla vigente legislazione, del Comune di Trento o di altri enti proprietari;
- b) con i fondi all'uopo accantonati nel proprio bilancio.


2. In luogo dell'effettuazione diretta degli interventi di investimento sulle strutture, le convenzioni, per la messa a disposizione del Centro di strutture del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento o di altri enti proprietari, possono prevedere di affidare al Centro medesimo l'effettuazione degli interventi, previa approvazione dei programmi di intervento e somministrazione dei finanziamenti necessari.

Art. 26.

Scioglimento del Centro

1. In caso di scioglimento del Centro, la Giunta provinciale, d'intesa con il Comune di Trento, nomina un liquidatore definendone i poteri e compensi. Il liquidatore nello svolgimento delle operazioni di liquidazione, dopo aver realizzato gli attivi e pagate le poste debitorie, attribuirà l'eventuale patrimonio netto risultante agli enti pubblici che hanno aderito al Centro, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) in percentuale rapportata al capitale di dotazione conferito da ciascun ente aderente;



b) l'assegnazione dei beni mobili in dotazione al Centro e facenti parte integrante degli immobili, ai rispettivi proprietari degli immobili;

c) l'assegnazione dei rimanenti beni mobili a ciascun ente che ha contribuito finanziariamente all'acquisto dei beni medesimi.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogata la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro Servizi culturali S. Chiara). Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

b) articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;

c) articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 15 luglio 2009.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 22, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2007, gli organi del Centro nominati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 continuano ad operare fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 31 dicembre 2008

DELLAI

(Registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2009,

registro 1, foglio 1)

09R0423

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2009, n. 0109/Pres.

Legge regionale n. 27/2007, art. 28. Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'articolo 28, il quale:

1) al comma 1, prevede che le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge regionale, possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione e che tali fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni;

2) al comma 2, stabilisce che le associazioni sopra citate, qualora non posseggano la personalità giuridica, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale;

3) al comma 4, dispone che con regolamento regionale sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che intendono costituire i fondi mutualistici e per l'approvazione dei relativi statuti, nonché per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;

b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 815;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;

b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.



Art. 2.

Soggetti richiedenti il riconoscimento

1. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che intendono costituire i fondi mutualistici previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 e dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) chiedono il riconoscimento di cui all'art. 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono:

a) le associazioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 27/2007;

b) le associazioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 27/2007;

3. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 e dall'art. 11 della legge n. 59/1992, al fine di esercitare detta attività, chiedono il riconoscimento di cui all'art. 1.

Art. 3.

Criteri per il riconoscimento

1. Il riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, è concesso, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione che contestualmente ne approva lo statuto.

2. Il riconoscimento delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative di cui all'art. 2, comma 1, è concesso quando sia verificato che:

a) le finalità statutarie dell'associazione richiedente attengono alla rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative aderenti;

b) la sede o unità operativa dell'associazione è situata nel territorio regionale;

c) le finalità statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);

e) l'associazione richiedente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

3. Il riconoscimento delle associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui all'art. 2, comma 3, è concesso quando sia verificato che:

a) le finalità statutarie dell'associazione richiedente attengono esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione;

b) la sede o unità operativa dell'associazione è situata nel territorio regionale;

c) le finalità statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);

e) lo statuto delle associazioni prevede la partecipazione di diritto di tutte le società cooperative e dei loro consorzi aderenti alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 2;

f) lo statuto prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalità di cui alla lettera a);

g) l'associazione richiedente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

4. Ogni modificazione o integrazione dello statuto dell'associazione, successiva alla concessione del riconoscimento di cui al comma 1, su domanda del rappresentante legale dell'associazione, è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Domanda di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Regione per il tramite della Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.

2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti:

a) la deliberazione degli organi sociali competenti contenente la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1 e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda;

b) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;

c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e gli associati esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1;

d) la documentazione relativa al possesso dei mezzi finanziari adeguati di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) e all'art. 3, comma 3, lettera d).

Art. 5.

Società per la gestione dei fondi mutualistici

1. Le società per azioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui all'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 ed aventi sede o unità operativa nel territorio regionale chiedono l'approvazione dello statuto al fine di esercitare detta attività.

Art. 6.

Criteri per l'approvazione dello statuto

1. L'approvazione di cui all'art. 5 è formalizzata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando sia verificato che:

a) l'oggetto sociale della società richiedente attiene esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione;

b) il capitale sociale è sottoscritto in misura non inferiore al 50 per cento dalla associazione che ne promuove la costituzione;

c) la sede o unità operativa della società è situata nel territorio regionale;

d) le finalità statutarie della società richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

e) lo statuto prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalità di cui alla lettera a);

f) lo statuto prevede espressamente che le azioni siano trasferite solamente con il preventivo assenso dell'assemblea dei soci.

2. Ogni modificazione o integrazione dello statuto successiva all'approvazione di cui al comma 1 è approvata, previa domanda del rappresentante legale della società, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Domanda di approvazione dello statuto

1. La domanda di approvazione di cui all'art. 5, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Regione per il tramite della Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.



2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti:

a) la deliberazione degli organi sociali competenti contenente la richiesta di approvazione di cui al comma 1 e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda;

b) la copia autentica dello statuto redatto nella forma dell'atto pubblico;

c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e i soci esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1;

d) la documentazione relativa alla sottoscrizione del capitale sociale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

Art. 8.

Vigilanza sulle associazioni e sulle società costituite per la gestione dei fondi mutualistici

1. Le associazioni e le società costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui agli artt. 2, comma 3, e 5 sono soggette alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 27/2007.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottopongono il proprio bilancio alla certificazione annuale da parte di società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 27/2007, le quali svolgono la propria attività di verifica avuto riguardo alla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione gli atti di seguito indicati entro sessanta giorni dalla rispettiva adozione:

a) il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione esplicativa nella quale siano espresse le modalità di utilizzo dei fondi;

b) verbali assembleari di approvazione del bilancio;

c) la certificazione di cui al comma 2;

d) l'attribuzione delle cariche sociali;

e) le modificazioni e integrazioni dello statuto.

4. La Direzione di cui al comma 3 verifica che le modalità di utilizzo dei fondi mutualistici siano conformi alla legge n. 59/1992 e idonee al perseguimento delle finalità di cui agli articoli a, comma 3, lettera a) e 6, comma 1, lettera a).

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

09R0480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 aprile 2009, n. 0111/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009), ed in particolare l'art. 4, commi da 18 a 21, che disciplina la concessione di contributi per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente;

Rilevato che la suddetta legge prevede l'approvazione di apposito regolamento per la definizione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri di assegnazione dei contributi;

Vista la legge regionale n. 17 febbraio 2004, n. 4 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale n. 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 851;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 18 a 21, della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)», per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

a) le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe unica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato);

d) gli enti non commerciali.

2. Gli enti di cui al comma 1 operano sul territorio regionale nel settore ambientale e sono costituiti da almeno tre anni alla data del 9 gennaio 2009.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 le spese direttamente riferibili ai costi delle attività finanziarie.

2. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di convegni ai sensi dell'art. 1, anche mediante affidamento a società di servizi operanti nel settore, le spese relative:

a) alla stampa, all'affissione, alla distribuzione di: inviti, manifesti illustrativi, atti, relazioni, comunicazioni e documenti conclusivi;

b) alla locazione di locali utilizzati per l'iniziativa comprese le spese di allestimento, di noleggio degli impianti e delle attrezzature;

c) ai servizi di segreteria organizzativa;

d) ai servizi di registrazione, di traduzione simultanea ed agli interpreti; e) al viaggio, al vitto ed al soggiorno dei relatori;

f) al corrispettivo dovuto alla società di servizi.

3. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di studi e di pubblicazioni ai sensi dell'art. 1, le spese relative:

a) al conferimento di incarichi, compreso il rimborso delle spese di viaggio, ad un numero di soggetti esterni al soggetto richiedente, non superiore a tre;

b) all'acquisto o al noleggio di attrezzature e di strumentazione necessarie alla realizzazione dell'elaborato; qualora le attrezzature e la strumentazione non vengano utilizzate, ai fini della redazione dell'elaborato, per il loro intero ciclo di vita, sono ammissibili i soli costi di ammortamento relativi alla durata della preparazione dell'elaborato medesimo;

c) all'acquisto di materiali ed alla fornitura di beni che esauriscono il loro ciclo di vita nell'ambito della realizzazione dell'elaborato, nonché all'acquisto di materiale di consumo, il cui valore complessivo non superi 500,00 euro;

d) alla stampa ed alla rilegatura dell'elaborato;

e) alla pubblicità dell'elaborato attraverso i mezzi di comunicazione di massa, nel limite del 20 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo per l'iniziativa.

f) alla pubblicazione dell'elaborato su riviste specializzate, in volumi monografici o collettanei, tramite canali informativi multimediali.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sul modello di cui all'allegato A.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da soggetto delegato munito del potere di firma, è corredata a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta;

b) preventivo analitico di spesa dell'iniziativa comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

1) attestante il possesso dei requisiti indicati dall'art. 2;

2) attestante il potere di firma del legale rappresentante dell'ente o del soggetto delegato;

3) attestante i nominativi dei componenti degli organi dell'ente;

4) attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'iniziativa;

5) attestante il regime fiscale dell'ente.

3. Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda relativa ad una sola delle iniziative ammissibili a contributo, per esercizio finanziario.

4. Non sono ammesse domande di contributo presentate in forma congiunta o aventi ad oggetto iniziative da realizzare mediante forme di collaborazione tra gli enti richiedenti.

5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo solo se sostenuta dal soggetto richiedente e da questi non recuperabile.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2, la domanda è rigettata.


4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato il rigetto della domanda.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri:

a) 12 punti: significatività per l'Amministrazione regionale dell'iniziativa, sotto il profilo dell'attualità, della rilevanza, della risonanza esterna;



b) 10 punti: funzionalità dell'iniziativa con le politiche regionali previste dai principali strumenti di programmazione e di pianificazione regionale;

c) 8 punti: trasferibilità delle risultanze analitiche e cognitive in strategie operative;

d) 6 punti: valenza dell'iniziativa sotto il profilo nazionale o internazionale;

e) 4 punti: interdisciplinarietà dell'approccio;

f) 2 punti: previsione di forme ampie di comunicazione.

Art. 7.

Assegnazione dei contributi

1. Il contributo è assegnato nella misura del 100 per cento del costo ammissibile.

2. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

3. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 6.

4. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, diversamente da quanto previsto al comma 1, è accolta nei limiti possibili, a condizione che il soggetto richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

Art. 8.

Cumulo dei contributi

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la realizzazione della medesima iniziativa.

Art. 9.

Concessione dei contributi

1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 3, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'iniziativa e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

2. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'avvenuta assegnazione del contributo in base alla graduatoria di cui all'art. 7 ed alla documentazione presentata in allegato alla domanda.

3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 2, il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali provvede alla concessione del contributo con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione fissando, altresì, i termini di esecuzione dell'attività finanziata nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 10.

Erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il termine di rendicontazione della spesa, fissato ai sensi dell'art. 9, comma 3, al Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi degli articoli 41 o 43, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), dalla quale si evinca che le voci di spesa documentate in sede di rendicontazione, corrispondono a quelle dichiarate nella domanda di contributo ed oggetto del relativo decreto di concessione.

2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali può concedere una proroga di sessanta giorni del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1.

3. Qualora la spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile a contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, nella misura corrispondente alla spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e il termine prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 2.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Modello allegato A

1. Il modello della domanda di contributo di cui all'allegato A è scaricabile dal sito internet della Regione.

2. Il modello della domanda di cui al comma 1 è modificato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

(*Omissis*)



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 aprile 2009, n. 0101/Pres.

Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n.16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 è stato istituito il Servizio pari opportunità e politiche giovanili, nel quale sono confluite competenze già del Servizio pari opportunità e del Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili (oggi Servizio attività ricreative e sportive);

Atteso che con proprio decreto 27 agosto 2008, n. 0217/Pres. le competenze in materia di pari opportunità e politiche giovanili sono state delegate all'Assessore regionale al lavoro, università e ricerca e che conseguentemente il Servizio pari opportunità e politiche giovanili è stato incardinato nella Direzione centrale lavoro, università e ricerca, dalla quale dipende gerarchicamente e funzionalmente;

Visto l'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modifiche, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere spese per la realizzazione diretta di iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche, in base al quale l'Amministrazione regionale realizza proprie iniziative per attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo;

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizione collegate alla legge finanziaria 2003) e successive modifiche, recante disposizioni in merito all'acquisto di beni e servizi;

Visti l'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali) e successive modifiche, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere spese dirette, l'art. 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994) e l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) che prevedono tipologie di spesa analoghe;

Richiamato il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con proprio decreto 10 settembre 2007, n. 0277/Pres.;

Considerato che appare opportuno, oltre che necessario, estendere l'applicazione di detto regolamento a tutte le attività del neo costituito Servizio pari opportunità e politiche giovanili, provvedendo contestualmente a una revisione approfondita dell'articolato, con l'inserimento di norme adeguate al fine di consentire una più agile gestione per l'acquisizione in economia di beni e servizi, fermi restando i principi della vigente normativa in materia, con specifico riferimento ai limiti di valore e alle procedure poste a salvaguardia di un corretto rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti fornitori;

Preso atto che appare necessario procedere anche a delle modificazioni formali per adeguare il testo del regolamento alle necessità del neo istituito Servizio;

Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di cui si tratta, nella considerazione che corrisponde alle esigenze operative del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e ai principi della normativa di settore;

Richiamata la legge di contabilità regionale 8 agosto 2007, n. 21;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli - Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009 n. 776;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunità e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277, ai fine di adeguarlo alle esigenze del Servizio pari opportunità e politiche giovanili, istituito con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580.

Art. 2.

*Modifica del titolo del decreto
del Presidente della Regione n. 277/2007*

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007, dopo le parole: «pari opportunità» sono inserite le seguenti: «e politiche giovanili».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 1 al decreto
del Presidente della Regione n. 277/2007*

1. Prima dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007, è inserito il seguente:

«Art. 1. (*Finalità e oggetto*) — 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, tipologie di spesa, limiti e procedure per la realizzazione diretta, mediante acquisizione in economia di beni e servizi, da parte del Servizio pari opportunità e politiche giovanili, di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo nonché di iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, in attuazione, rispettivamente, dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).



2. Per ogni esigenza diversa da quelle previste al comma 1 e connessa alle attività del Servizio pari opportunità e politiche giovanili, trova applicazione il presente regolamento ai sensi della normativa di riferimento di cui all'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali), all'art. 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) e all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Tipologia di beni e servizi) — 1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione da parte del Servizio pari opportunità e politiche giovanili dei seguenti beni e servizi:

a) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali, nonché loro successiva diffusione su organi di stampa e radiotelevisivi;

b) progettazione e realizzazione di banche dati;

c) servizi fotografici, video e interviste destinati alla promozione dell'attività della Regione;

d) spese di tipografia e per articoli promozionali relative alle attività svolte dal Servizio;

e) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, incontri, seminari, giornate di studio e mostre, compresi, in particolare, locazione e allestimento delle sale o di altro locale, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e di materiale promozionale e illustrativo degli eventi, trascrizioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto;

f) spese per l'acquisto di materiale informativo e formativo, riviste, libri, pubblicazioni, anche su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;

g) spese relative a studi, indagini, ricerche e collaborazioni affidate a soggetti esterni all'Amministrazione regionale di comprovata esperienza e capacità professionale;

h) realizzazione, aggiornamento e gestione di siti internet;

i) ogni altro bene o servizio funzionale alle attività e iniziative del Servizio che si renda necessario per la realizzazione del Piano strategico regionale, di progetti regionali, interregionali, statali ed europei.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1»;

b) al comma 3, le parole: «mediante affidamento a persone o imprese» sono sostituite dalle seguenti: «mediante affidamento a terzi».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Limite di applicazione) — 1. Per le tipologie di cui all'art. 1, l'importo di ogni acquisizione in economia non può superare il limite di 80 mila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).».

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata per eludere il limite di importo di cui al comma 1.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario) — 1. Salvo quanto previsto all'art. 5, l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 1 avviene previa richiesta di preventivi o offerte ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori.

2. I preventivi di cui al comma 1 sono redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene:

a) l'oggetto della prestazione;

b) i requisiti degli operatori;

c) le eventuali garanzie;

d) le caratteristiche tecniche;

e) le qualità e le modalità di esecuzione;

f) i prezzi;

g) le modalità e i termini di pagamento e di consegna;

h) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste;

i) la dichiarazione che tutte le spese del contratto sono a carico del fornitore;

l) la previsione che il fornitore dichiara nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

m) i criteri di scelta del contraente avuto riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione;

n) ogni altra condizione ritenuta necessaria dal Servizio.

3. Se è presentato un solo preventivo o una sola offerta, si può procedere all'affidamento qualora il preventivo o l'offerta sia conforme al contenuto della lettera di invito.

4. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, oppure da apposita lettera con la quale il Servizio dispone l'ordinazione dei beni e servizi nonché richiede l'espressa accettazione dei contenuti contrattuali. Tali atti devono riportare le indicazioni previste dalla lettera d'invito.

5. La lettera d'invito, il preventivo e l'offerta possono essere comunicati anche via telefax o in via telematica, con firma digitale o con altri strumenti idonei a garantirne provenienza e integrità.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Affidamento diretto) — 1. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto nelle seguenti ipotesi:

a) se l'acquisizione in economia è di importo inferiore a 20 mila euro al netto dell'I.V.A.;

b) quando, a seguito della richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) nei casi di unicità o di specificità o di urgenza delle forniture di beni o servizi;

d) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità.».



Art. 9.

*Inserimento dell'art. 5-bis al decreto
del Presidente della Regione n. 277/2007*

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (*Parere di congruità*) — 1. Il parere di congruità sulle forniture di beni e servizi è espresso dal funzionario delegato attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

2. Nei casi di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, il dirigente del Servizio può chiedere un parere alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali o a organi tecnici dell'Amministrazione regionale.».

Art. 10.

*Abrogazione dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 277/2007*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è abrogato.

Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 277/2007*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Liquidazione della spesa*) — 1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito munite dell'attestazione di regolare esecuzione.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 277/2007*

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «si osservano» sono inserite le seguenti: «le norme regionali in materia e»;

b) dopo il comma 1. è inserito il seguente:

«1-bis. Il rinvio a leggi operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.».

Art. 13.

*Abrogazione dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 277/2007*

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

09R0477

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 10 del 1° aprile 2009)

(Omissis).

09R0449

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009 – 2011. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 10 del 1° aprile 2009)

(Omissis).

09R0450

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 11 del 6 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Che l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 57/2008 annovera fra i beneficiari del contributo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli e le sorelle minori di età o fiscalmente a carico;

2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde a finalità di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall'evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le più immediate necessità conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle di una adeguata assistenza legale;



3. Che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni, l'articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le predette finalità, nella parte in cui pone specifiche limitazioni, connesse a situazioni fiscali, per l'accesso al contributo da parte degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro;

4. Che l'art. 3 della legge regionale n. 57/2008 richiede pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette limitazioni;

5. Che tale modifica non comporta la necessità di modificare anche la norma finanziaria della legge regionale n. 57/2008, in quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della determinazione della previsione di spesa;

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 57/2008

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le parole: «gli ascendenti» le parole: «fiscalmente a carico» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 57/2008 le parole: «minori di età o fiscalmente a carico» sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 marzo 2009

MARTINI

09R0451

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 25 novembre 1976, n. 58 «Istituzione della Consulta femminile regionale» e successive modifiche

1. Alla legge regionale 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità»;

b) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità). – 1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della

Costituzione, nonché degli articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.»;

c) al primo comma dell'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo.»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) propone agli organi consiliari iniziative da sottoporre al Parlamento, dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunità.»;

3) alla lettera d), le parole: «Consulte femminili» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di pari opportunità»;

4) alla lettera f) le parole: «ed incontri» sono sostituite dalle seguenti: «, incontri ed iniziative congiunte»;

5) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) promuove l'istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti degli organismi regionali di pari opportunità.»;

6) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

«f-ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che si sono contraddistinti nei diversi ambiti.»;

d) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Durata in carica). – 1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attività di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di decadenza della precedente.»;

e) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, le parole: «l'emancipazione e la liberazione della donna» sono sostituite dalle seguenti: «il percorso di crescita della donna attraverso la sua emancipazione e liberazione.»;

2) al quarto comma, le parole: «La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.» sono sostituite dalle seguenti: «Alle componenti della Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria «D», comprensivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.»;

f) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«4-bis (Organi). – 1. Gli organi della Consulta sono:

a) l'assemblea;

b) la presidente;

c) le due vice-presidenti;

d) la tesoriera;

e) l'esecutivo;

f) il comitato delle garanti.»;


g) dopo l'art. 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter (Assemblea). – 1. L'assemblea della Consulta è composta dai componenti effettivi e supplenti degli organismi di cui all'art. 4. Ne fanno altresì parte le consigliere regionali e la consigliera di parità regionale.

2. Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi componenti supplenti.

3. L'assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della Consulta.

4. L'assemblea è presieduta, fino alla elezione delle componenti dell'ufficio di presidenza, dalla componente effettiva più anziana.



5. Le sedute dell'assemblea sono valide quando siano presenti la metà più uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione.

6. Le sedute dell'assemblea il cui ordine del giorno preveda l'elezione degli organi o modifiche al regolamento di cui all'art. 10 sono valide quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la metà più uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda convocazione è richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.»;

h) dopo l'art. 4-ter è inserito il seguente:

«4-quarter (Votazioni). – 1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna rappresentante può delegare il proprio voto ad un altro organismo.

2. Per l'adozione delle decisioni che non comportino l'elezione degli organi o le modifiche al regolamento, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti che si esprimono in modo palese.

3. Per l'elezione della presidente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti.

4. Per l'elezione delle due vice-presidenti, della tesoriere e del comitato delle garanti, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti.

5. Per l'elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della tesoriere e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio segreto.

6. Per l'elezione della presidente, delle due vice-presidenti congiuntamente e della tesoriere, si procede a votazioni separate e successive. Per l'elezione del comitato delle garanti si procede ad un'unica votazione.

7. L'assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni di presidente, vice-presidenti e tesoriere delle persone che:

a) siano componenti effettivi della Consulta, purché l'organismo di appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;

b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l'incarico per il quale si candidano.

8. L'assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione di garante, delle persone che:

a) siano componenti supplenti della Consulta, purché l'organismo di appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;

b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l'incarico per il quale si candidano.

9. Per l'adozione delle modifiche al regolamento di cui all'art. 10 è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si esprimono in modo palese.»;

i) dopo l'art. 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies (Ufficio di presidenza). – 1. L'ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne è responsabile e da due vice-presidenti, è rappresentativo dell'intera assemblea.

2. L'ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le componenti dell'ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»;

l) dopo l'art. 4-quinquies è inserito il seguente:

«4-sexies (Esecutivo). – 1. L'esecutivo è composto da:

a) la presidente e le due vice-presidenti;

b) la tesoriere;

c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro.

2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la tesoriere, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo.

3. Le sedute dell'esecutivo sono valide quando siano presenti la maggioranza delle componenti. Per l'adozione delle decisioni è richiesto il voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.»;

m) dopo l'art. 4-sexies è inserito il seguente:

«4-septies (Comitato delle garanti). – 1. Il comitato delle garanti è composto da tre persone, scelte tra le componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realtà presenti nella medesima.

2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»;

n) dopo l'art. 4-septies è inserito il seguente:

«4-octies (Tesoriere). – 1. La tesoriere, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini previsti per il bilancio della Regione, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e, sentito l'esecutivo, li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

2. La tesoriere dura in carica due anni e può essere confermata per un solo ulteriore mandato consecutivo.»;

o) al primo comma dell'art. 5, le parole: «attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'assemblea senza giustificati motivi.»;

p) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «consigliare competente» sono inserite le seguenti: «in materia di pari opportunità»;

2) al terzo comma, le parole: «fino alla scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di decadenza della Consulta»;

3) al quarto comma, le parole: «della Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio»;

4) al sesto comma, le parole da: «a rotazione» fino a: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio di presidenza»;

q) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Regione chiede il parere preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunità ed i finanziamenti destinati all'attività della Consulta medesima.»;

2) al terzo comma, le parole da: «che deve riportare» fino a: «minoranza» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio di presidenza, sentito l'esecutivo»;

r) al primo comma dell'art. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della stessa.»;

s) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Disposizioni finanziarie). – 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, è istituito, nell'ambito dell'UPB R11, il capitolo denominato «Spese per l'attività della Consulta femminile regionale per le pari opportunità», alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.

2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato regionale per le comunicazioni.»;

t) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Disposizione transitoria). – 1. L'art. 3-bis si applica a decorrere dalla data di costituzione della nuova Consulta.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento necessarie ai fini dell'adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell'adeguamento, restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 marzo 2009

MARRAZZO

09R0560



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 8.

Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i principi di efficienza e di riduzione della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 38, della 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2.

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. L'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale, così come disposto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5.

Art. 3.

Atribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato

1. Tutte le funzioni e i compiti assegnati all'Autorità di ambito dalla legge regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da altra normativa di settore sono svolti dalla Regione.

2. Per la partecipazione degli enti locali alle attività di cui al comma 1, è istituito il Comitato di ambito per il servizio idrico integrato, di seguito denominato Comitato di ambito, con funzioni consultive e propositive.

3. L'Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 è soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 4.

Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di servizio idrico integrato;
- b) dai presidenti delle province;
- c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia;
- d) dai sindaci di quindici comuni individuati dall'Assemblea dei rappresentanti di tutti i comuni della regione.

2. L'Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro delegati, è convocata dal presidente della giunta regionale ed è presieduta, nell'ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso,

dal rappresentante del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del comune con maggiore popolazione risultante dall'ultimo censimento.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti.

4. Per garantire la rappresentatività territoriale, i quindici comuni di cui al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei ambiti territoriali delle Comunità montane e nel numero di tre per i restanti comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di Campobasso e di Isernia.

5. L'individuazione di cui al comma 4 è effettuata dall'Assemblea, su proposta formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di comuni di cui allo stesso comma 4 con le seguenti modalità:

a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari propongono un comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall'ultimo censimento ed un comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

b) i rappresentanti dei restanti comuni, con esclusione di Campobasso e di Isernia, propongono un comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall'ultimo censimento e due comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

6. L'individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza, l'Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici.

7. In fase di prima attuazione della presente legge l'Assemblea è convocata, nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal presidente in carica dell'Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l'Assemblea effettua, con le procedure di cui ai precedenti commi, l'individuazione dei quindici comuni componenti del Comitato di ambito.

Art. 5.

Poteri sostitutivi

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell'art. 4, il presidente della giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine, provvede in sostituzione del presidente dell'Autorità di ambito o dell'Assemblea.

2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresì, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata dal presidente della giunta regionale, per le successive individuazioni previste al comma 6 dell'art. 4.

Art. 6.

Funzionamento del Comitato di ambito


1. Il Comitato di ambito è presieduto dall'Assessore regionale e, in caso di impedimento o di assenza, dal vice-presidente individuato dal Comitato stesso nella prima seduta valida.

2. I presidenti delle province ed i sindaci, in caso di impedimento, delegano di volta in volta un assessore a partecipare al Comitato di ambito.

3. Il Comitato di ambito è convocato dal presidente quando sia necessario acquisire il parere ai sensi dell'art. 7, comma 1, quando il presidente ne ritenga opportuna la consultazione o quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali.

5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario dallo stesso indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di segretario del Comitato di ambito.



Art. 7.

Funzioni del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla giunta regionale ai fini:

a) dell'approvazione del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti;

b) dell'approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato;

c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;

d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione;

e) della definizione della programmazione regionale relativa alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.

2. Il Comitato di ambito, inoltre, può essere consultato e può formulare proposte su qualsiasi questione attinente all'organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato.

3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la giunta regionale può procedere prescindendone.

4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono puntualmente motivati dalla giunta regionale.

5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della Regione.

Art. 8.

Struttura tecnica

1. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. Con atto di organizzazione si provvede ad individuarne la nuova articolazione sulla base delle funzioni assegnate con la presente legge, individuando anche l'unità operativa organica di supporto al Comitato di ambito.

Art. 9.

Liquidazione dell'Autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della direzione regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato provvede, avvalendosi della collaborazione del dirigente di cui all'art. 8, comma 1, e dell'eventuale supporto di un esperto esterno, alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 ed il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Lo stesso direttore generale propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte della Regione delle attività di cui alla presente legge.

2. Nei successivi trenta giorni la giunta regionale approva il conto patrimoniale straordinario e demanda al presidente il trasferimento alla Regione Molise della consistenza netta della dotazione patrimoniale dell'Autorità di ambito mantenendo, ove possibile, i vincoli di destinazione previsti nel bilancio dell'Autorità stessa. Il presidente della giunta Regionale provvede con proprio decreto entro i successivi quindici giorni.

3. La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Autorità di ambito residuanti.

Art. 10.

Destinazione delle economie

1. Le economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione della presente legge, come accertate dalla giunta regionale e comunicate al Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al potenziamento degli interventi di miglioeria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nel territorio regionale, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 244/2007.

Art. 11.

Personale dell'Autorità di ambito

1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite, la Regione Molise subentra nei contratti a tempo determinato con il personale non dirigenziale, in servizio presso l'Autorità di ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e rientrante nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica approvata dalla stessa Autorità, sui posti liberi e disponibili di pari qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1.

2. Il personale trasferito dall'Autorità di ambito viene assegnato, con il decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 9, comma 2, alla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

3. La giunta regionale è autorizzata ad attivare ogni procedura intesa a non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite dal personale di cui al comma 1, procedendo prioritariamente, ove consentito dalle vigenti disposizioni concernenti misure di coordinamento della finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del medesimo personale che risulti in servizio a tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Autorità di ambito, purché sia stato assunto a seguito della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per supportare l'attuazione del «Progetto operativo risorse idriche» nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000/2006.

Art. 12.

Norma di rinvio

1. Con successiva legge regionale, da adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'unico ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti dall'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 38, fermo restando quanto disposto all'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge.

2. Fino all'effettiva attivazione della forma di gestione unitaria, gli enti locali continuano a gestire i servizi idrici di competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

09R0342



LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 9.

Incentivi a favore dei piccoli comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà e reciprocità, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori dei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali, culturali in essi esercitate e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.

2. Ai fini della presente legge per i piccoli comuni si intendono quelli con popolazione fino a mille abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica.

3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.

4. La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

Art. 2.

Linee generali di intervento

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto della realtà sociale, delle situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

2. Le situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale sono individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali.

3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da università o da enti pubblici o privati di ricerca.

4. Nell'ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la giunta regionale determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d'intesa con la commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai comuni che versano in situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun comune è determinato dalla giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento.

5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.

6. Non è concesso il contributo per le spese che risultano già interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

7. Termini e modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Interventi per l'erogazione di servizi utili alla collettività

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettività nei piccoli comuni.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi utili alla collettività presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.

3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

4. La giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici nei piccoli comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprietà regionale dismessi.

5. La giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, può erogare forme aggiuntive di sostegno all'indennità di residenza così come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche al volume di fatturato.

Art. 4.

Semplificazione delle rendicontazioni

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20 mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, è sufficiente la presentazione, da parte dell'amministrazione comunale, di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 5.

Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la giunta regionale dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune della regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da comuni di altre regioni ad un comune in situazioni di marginalità di cui all'art. 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del beneficio.

2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in euro 2 mila annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualità consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo svolgimento dell'attività economica. Il diritto al premio di insediamento si consegue per i trasferimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.



3. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici di cui al comma 1.

Art. 6.

A agevolazioni tributarie ed economiche

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigianali nei piccoli comuni di cui all'art. 1, in condizioni di marginalità socio-economica, attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

2. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per l'assegnazione degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 7.

Attività e servizi

1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni l'efficienza, la qualità dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, con particolare riferimento ai centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo di lucro di attività sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai giovani, agli anziani ed alle categorie più deboli e svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di aggregazione e di esercizio di diverse attività economiche e sociali, incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici vicini, di centri multifunzionali in cui concentrare la pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed associazionismo culturale e ricreativo.

3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o sottoutilizzati, mediante l'erogazione ai comuni di un contributo una tantum quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per un massimo di euro 100 mila per ogni comune.

Art. 8.

Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari tipici dei piccoli comuni, attraverso la implementazione dei percorsi enogastronomici del Molise.

2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali.

3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura, posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quest'ultimo, «luogo di produzione del» seguita dal nome del prodotto.

Art. 9.

Interventi a favore dei residenti

1. La Regione concede ai residenti nei piccoli comuni contributi per:

a) iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio e di altre attività educative e associative;

b) agevolazioni per favorire l'insediamento e il mantenimento della residenza, anche per l'acquisto dell'abitazione principale, per la ristrutturazione di vecchi edifici o case;

c) contributo spese una tantum per ogni nuova nascita od adozione avvenuta all'interno di famiglie residenti nel comune nella misura di:

1) euro 2 mila per il primo figlio;

2) euro 5 mila per il secondo figlio;

3) euro 10 mila per il terzo figlio;

4) euro 15 mila per ogni figlio successivo al terzo.

I contributi previsti per i figli successivi al primo sono ripartiti in tre rate annue consecutive di pari importo, previa verifica del mantenimento della residenza.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altre forme di agevolazione o contribuzione già stabilite per le medesime finalità.

3. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10.

Interventi per la mobilità

1. La Regione eroga ai piccoli comuni contributi finalizzati:

a) alla manutenzione della rete stradale comunale;

b) all'attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap.

2. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.


Art. 11.

Politiche di sostegno alla permanenza delle popolazioni residenti nei piccoli comuni

1. La Regione Molise promuove la permanenza di una stabile popolazione residente nei piccoli comuni mediante i seguenti interventi:

a) erogazione di un contributo ordinario fino a 30 mila euro in favore dei comuni che abbiano deliberato aliquote più favorevoli dell'imposta comunale sugli immobili in favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione a canone agevolato;

b) sostegno alla sperimentazione di percorsi di forme di teleinsegnamento e di attività extrascolastiche.



Art. 12.

Politiche di sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei piccoli comuni

1. La Regione Molise promuove la permanenza di uno stabile tessuto economico di piccole e medie imprese (PMI) nei piccoli comuni mediante interventi a sostegno di forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce, e di iniziative volte alla promozione del territorio e dei prodotti tipici, alla valorizzazione e potenziamento del turismo culturale ed eno-gastronomico.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

2. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in merito agli interventi effettuati ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 della presente legge.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti nella U.P.B. n. 526 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le stesse leggi approvative dei bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

09R0343

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-046) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 1 2 8 *

€ 2,00

